Civile Ord. Sez. 5 Num. 28404 Anno 2026
Presidente: MACAGNO GIAN PAOLO
Relatore: MARCONI DANIELA
Data pubblicazione: 04/11/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3196/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici a Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;

-ricorrente-

contro

CURCI FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Biaggi per procura speciale in calce al controricorso;

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3776 del 2017, depositata il 22 giugno 2017, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2026 dal Consigliere Daniela Marconi.

FATTI DI CAUSA

1. La controversia trae origine dall'impugnazione da parte del contribuente Francesco Curci, titolare dell'omonima impresa individuale, dell'avviso di accertamento n. TK7011301458/2014, relativo all'anno di imposta 2009, con cui era stato accertato un maggior reddito di impresa di euro 412.792 in relazione alla plusvalenza non correttamente dichiarata, derivante dalla cessione a titolo oneroso a Campi Alessio, al prezzo di euro 300.000, dell'azienda "Bar-Tabaccheria Martina di Curci Massimiliano", pervenutagli per donazione di Curci Massimiliano al valore indicato di euro 208.045.

1.1. In particolare, l'Agenzia delle entrate aveva ritenuto non corretta la dichiarazione della plusvalenza, in ragione della mancata considerazione nel computo del valore dell'azienda ceduta del valore dei beni strumentali e delle merci non deperibili acquistati nel periodo successivo alla donazione.

2. La CTP di Roma aveva rigettato il ricorso del contribuente ritenendo corretta la determinazione della plusvalenza da parte dell'ufficio in applicazione dell'art. 86 t.u.i.r. che sottopone a tassazione la differenza fra il corrispettivo della cessione a titolo oneroso ed il costo non ammortizzato.

3. La CTR del Lazio, adita in appello dal contribuente, accoglieva il gravame e, in integrale riforma della sentenza di primo grado, annullava l'atto impositivo, ritenendo inapplicabile alla fattispecie l'art. 86 t.u.i.r.

4. Avverso la sentenza della CTR, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi, e il contribuente si è difeso depositando il controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza a seguito della violazione dell'art. 36 comma 2 n. 4 d. lgs. n. 546 del 1992, per aver la CTR redatto

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

una motivazione soltanto apparente della decisione di riforma della sentenza di primo grado, limitandosi a riportare acriticamente il contenuto dell'appello del contribuente senza alcuna valutazione delle argomentazioni dell'Ufficio e delle statuizioni di primo grado.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. In tema di nullità della sentenza per violazione delle norme che impongono l'obbligo di motivazione della decisione la giurisprudenza della Corte ha da tempo chiarito che la motivazione manca o è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da *error in procedendo*, unicamente quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. n. 16159 del 2018; Cass. Sez. U. n. 22232 del 2016 e in senso conforme Cass. n. 13977 del 2019; Cass. n. 6758 del 2022; Cass. n. 1986 del 2025).

Non sono, invece, deducibili come vizio di nullità della sentenza per difetto di motivazione l'insufficienza delle argomentazioni o la loro contraddittorietà che non si sia tradotta nell'impossibilità di comprendere le ragioni della decisione.

1.3. Giova ricordare, al riguardo, che a seguito della riforma dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., la contraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza è solo quella insanabile e l'insufficienza argomentativa che può condurre allo stesso esito è solo quella insuperabile (Cass. Sez. Un n. 32000 del 2022). La Corte ha chiarito, infatti, che è oggi denunciabile in sede di legittimità solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. 5930 del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2025; n. 35947 del 2023; Cass. n. 33961 del 2022). Questa anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione o di sua contraddittorietà (cfr. Cass., Sez. U. n. 32000 del 2022).

La fattispecie della mancanza o mera apparenza della motivazione ricorre, dunque, non in ogni ipotesi di anomalia della motivazione, ma solo quando l'esame complessivo del testo non consente in alcun modo di comprendere il fondamento della decisione.

1.4. Né la motivazione può ritenersi mancante solo perché svolta *per relationem* ad un atto di parte dal momento che, secondo la giurisprudenza della Corte il richiamo non determina la nullità della sentenza di per sé o per il fatto che non riproduce il contenuto dell'atto a cui rinvia ma solo se il contenuto dell'atto a cui rinvia a scopo motivazionale non è idoneo e sufficiente a sostenere la decisione (Cass. Sez. U. n. 642 del 2015).

1.5. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è confusa, tuttavia, si comprende che la CTR ha, in sostanza, accolto l'appello del contribuente e reputato "*errato il calcolo effettuato dall'Agenzia delle Entrate"* perché ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie l'art. 86 del t.u.i.r. che disciplina il trattamento fiscale delle plusvalenze patrimoniali derivanti dalla cessione dei beni relativi all'impresa, ritenendo, invece, applicabili l'art. 58 comma 1 t.u.i.r. e la disciplina delle sopravvenienze attive dell'impresa derivanti da atti di liberalità di cui all'art. 88 comma 3 t.u.i.r.

Nell'argomentazione della sentenza impugnata l'ipotesi della cessione di azienda proveniente da donazione non sarebbe disciplinata dall'art. 86 t.u.i.r. in tema di plusvalenza ma dall'art. 58 comma 1 t.u.i.r. secondo il principio di neutralità fiscale della donazione. Afferma la CTR, dopo aver riportato il testo dell'art. 86 t.u.i.r., che "*Orbene il processo di*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ammortamento fiscale trova la sua giustificazione solo nel caso di azienda acquistata a titolo oneroso, mentre qui l'azienda deriva da donazione e, quindi l'Agenzia doveva tenere conto della donazione posta in essere tra i due fratelli e in conseguenza ai sensi dell'art. 58 1 co del Tuir il trasferimento di azienda per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenza da cessione di azienda. In tale situazione stante il regime di neutralità del donante (Curci Massimiliano) va applicato l'art. 58 1 comma citato, che prevede che l'azienda debba essere assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti in capo al dante causa, con la conseguenza che la successiva vendita posta in essere dall'imprenditore donatario dovrà essere tassata per i plusvalori che sono maturati nel periodo di possesso del donante e ciò in applicazione dell'art. 88, 3 co del Tuir, il quale recita che le liberalità ricevute nell'esercizio dell'impresa, costituiscono sopravvenienze attive e trovano applicazione nell'anno contabile di competenza (2008). […] Da quanto evidenziato si deve rilevare che la sopravvenienza attiva della donazione d'azienda dovuta a beni strumentali, oltre l'avviamento sono stati correttamente riportati ad ammortamento nel registro dei beni ammortizzabili nell'anno 2009 dal ricorrente Curci Francesco."

Ed ha concluso, poi, per l'inapplicabilità dell'art. 86 t.u.i.r. affermando che *"Da quanto precisato è da ritenere errato il calcolo effettuato dall'Agenzia delle Entrate e, quindi, non può fare riferimento all'art. 86 del T.U. ed in conseguenza si deve ritenere che il calcolo effettuato dal Curci Francesco (minusvalenza indicata al RG20 in euro 85.128,00 e plusvalenza, nonché valore storico dichiarato da Curci Massimiliano, donante.) è fiscalmente esatto."*

La motivazione della sentenza impugnata, a prescindere dalla condivisibilità o meno degli assunti, consente di comprendere le ragioni della decisione e non sussiste il difetto di motivazione lamentato.

2. Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 86 e

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dell'art. 103 t.u.i.r. per aver la CTR ritenuto l'erroneità del calcolo dell'amministrazione finanziaria della plusvalenza da cessione d'azienda, fondato sull'applicazione alla fattispecie della previsione dell'art. 86 t.u.i.r., secondo cui la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato, e della previsione dell'art. 103 comma 3 t.u.i.r. che stabilisce una disciplina speciale per l'ammortamento del valore dell'avviamento deducibile solo in misura non superiore a un diciottesimo delle quote di ammortamento del valore iscritte nell'attivo del bilancio.

Lamenta, altresì, il mancato assolvimento da parte della CTR dell'onere di rideterminare il reddito imponibile sulla base delle contestazioni mosse dall'Ufficio.

2.1. Il motivo è fondato.

2.2. Dalla sentenza impugnata nella parte relativa alla ricostruzione della vicenda emerge che la fattispecie concreta sottoposta all'esame della CTR è quella della persona fisica che, ricevuta per donazione l'azienda relativa all'attività di bar-tabaccheria, l'ha ceduta ad un'altra persona fisica dopo aver continuato l'attività di impresa.

Si tratta, quindi, della posizione fiscale dell'imprenditore individuale che, ricevuta in donazione l'azienda, successivamente la rivende ad un altro imprenditore, regolata dalle previsioni dell'art. 58 comma 1 t.u.i.r. e dell'art. 86 t.u.i.r., in forza del richiamo operato dall'art. 56 comma 1 t.u.i.r. alla disciplina della determinazione del reddito imponibile delle società commerciali per la determinazione del reddito della persona fisica dedita all'attività di impresa.

2.3. L'art. 58 comma 1 t.u.i.r. secondo cui "*Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa*" ha introdotto nell'ordinamento il principio di neutralità fiscale del trasferimento dell'azienda per donazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

con lo scopo di favorire il passaggio generazionale dell'azienda in favore di donatari che siano persone fisiche, essenzialmente esentando il donante dall'imposizione sull'eventuale plusvalenza la cui tassazione, attraverso il sistema della continuità dei valori fiscali, è rinviata al momento della successiva vendita dell'azienda da parte del donatario, in modo tale che la plusvalenza resta latente, a fini fiscali, sino al momento della successiva cessione a titolo oneroso dell'azienda.

2.4. La Corte ha chiarito, al riguardo, che «Il regime fiscale di neutralità previsto dal richiamato art. 58, comma 1, opera solo con riferimento al passaggio da disponente a beneficiario, nel senso che il trasferimento di per sé non comporta l'emersione e la tassazione delle plusvalenze latenti in capo al dante causa imprenditore, ma ciò non si risolve in una esenzione da imposta, ma solo in un rinvio dell'imposizione, se si considera che i soggetti beneficiari, in occasione delle successive vicende realizzative di cessione, anche parziale, dell'azienda vengono tassati anche per le plusvalenze maturate in capo al dante causa, per effetto della disposizione di cui all'art. 67, primo comma, lett. h-bis), del t.u.i.r. In altri termini, attraverso la disposizione di cui all'art. 58, comma 1, del t.u.i.r. l'imprenditore donante evita la tassazione delle plusvalenze, ma il donatario riceve l'azienda non ai «valori correnti», bensì ai «valori storici», dato che il valore fiscale riconosciuto in capo al donatario non può che essere quello che, al momento della donazione, l'azienda aveva nella contabilità del donante; di conseguenza, in caso di successiva vendita dell'azienda o di parte di essa posta in essere dall'imprenditore donatario, proprio per la continuità del valore fiscale del complesso aziendale, vengono assoggettate a tassazione le plusvalenze latenti che non sono state tassate in occasione del precedente passaggio gratuito dell'azienda. Il sistema della continuità dei valori fiscali evidenzia, dunque, che la disposizione dell'art. 58 del t.u.i.r. non comporta una assenza di tassazione sui plusvalori aziendali, dal momento che la neutralità fiscale da essa garantita, che è certa per

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

l'imprenditore donante, scompare se si ha riguardo alla posizione del donatario che assume l'azienda.» (Cass. n. 33789 del 2021).

2.5. La persona fisica del donatario che con la donazione assume l'azienda ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del donante, al momento della successiva vendita dell'azienda, è, infatti, soggetta alla tassazione anche della plusvalenza maturata nel periodo del possesso del donante sino ad allora rimasta latente, come reddito diverso, ai sensi dell'art. 67 lett. h-*bis)* t.u.i.r., ove non abbia continuato l'attività di impresa, o alla tassazione della plusvalenza patrimoniale, ai sensi dell'art. 86 comma 2 t.u.i.r. per effetto del richiamo dell'art. 56 comma 1 t.u.i.r., ove abbia, invece, continuato l'attività di impresa come imprenditore individuale.

2.6. La previsione dell'art. 58 comma 1 t.u.i.r. secondo cui l'imprenditore individuale assume l'azienda "*ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa*" e senza, quindi, alcun immediato effetto impositivo, esclude, come norma speciale, l'applicabilità della previsione dell'art. 88 comma 3 t.u.i.r. che disciplina, invece, come sopravvenienza attiva tassabile l'acquisizione dell'azienda a titolo gratuito nell'esercizio dell'impresa da parte delle società o enti commerciali (Cass. n. 33789 del 2021).

2.7. La successiva cessione a titolo oneroso dell'azienda da parte della persona fisica che l'abbia ricevuta in donazione ed abbia continuato l'attività di impresa è, quindi, sottoposta al regime della tassazione della plusvalenza patrimoniale disciplinato dall'art. 86 comma 2 t.u.i.r. secondo cui "*Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso*."

2.8. La CTR non si è attenuta ai principi richiamati laddove ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie in esame la previsione dell'art. 86 t.u.i.r. e la sentenza deve essere cassata con rinvio per nuovo esame di tutte le

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

questioni sottoposte dalle parti, anche in ordine alle modalità in concreto di determinazione della plusvalenza, alla luce della disciplina applicabile.

3. Il ricorso va, dunque, accolto con riferimento al secondo motivo, infondato il primo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, a cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 13 ottobre 2026.

Il Presidente

Gian Paolo Macagno

Corte di Cassazione - copia non ufficiale